

Allegato "D" al n. 20229 di Rep. e n. 15683 di Racc.

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CITTA' DI CODROIPO -
A.P.S."**

Ente del Terzo Settore

PREAMBOLO

L'Associazione, costituita in data 23 Luglio 1984 per volontà dei signori Pierino Donada, Ottorino Massa, Sergio Soramel, Gilberto Pressacco, Lino Fallilone, Luigi De Clara, Luciano Gallai, Bruno Biscontin, Enrico Valoppi, Tiziana Infanti, Milvio Trevisan, Renato Guarin e Luigi Comisso con la denominazione di Associazione Musicale e Culturale "Città di Codroipo", è retta dal seguente Statuto:

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata: **"ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE "CITTA' DI CODROIPO"**, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Codroipo, in Via IV Novembre n. 35. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Codroipo, decisa con apposita delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria; la variazione della sede legale deve essere comunicata agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio comunale, con possibilità di operare in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS - ETS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e dell'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di quest'ultimo, l'acronimo "APS - ETS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore" devono essere inseriti nella denominazione sociale. La denominazione dell'Associazione è quindi **"ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CITTA' DI CODROIPO - A.P.S."** (Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore).

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Essa opera nei seguenti settori:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento al settore musicale; incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato in ambito musicale (art. 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore);

b) istruzione e formazione professionale nel settore musicale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore);

c) interventi e servizi rivolti a persone con disabilità o fragilità attraverso l'uso di tecniche di musicoterapia ed altre modalità afferenti al settore musicale (art. 5, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo Settore);

d) ricerca scientifica in ambito di educazione, apprendimento e più in generale nel settore musicale con particolare riferimento all'ambito sociale (art. 5, comma 1, lettera h) del Codice del Terzo Settore);

e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (art. 5, comma 1, lettera j) del Codice del Terzo Settore).

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) Diffondere la cultura musicale promuovendo ed organizzando manifestazioni culturali ed artistiche, concerti cameristici, bandistici, corali, strumentali e spettacoli folcloristici anche attraverso sezioni specialistiche appositamente costituite all'interno dell'Associazione.

b) Svolgere corsi di insegnamento nelle materie musicali principali ed in quelle complementari, dando la possibilità a coloro che li frequentano di completare dei corsi di studio e di essere messi in grado di svolgere professionalmente l'attività musicale. Svolgere altresì corsi di insegnamento relativi ad attività artistiche performative differenti da quelle strettamente musicali ma comunque afferenti ad esse.

c) Collaborare con enti pubblici e privati nella realizzazione di programmi comuni volti alla valorizzazione del patrimonio artistico musicale, culturale in generale, con particolare attenzione al territorio e alle tradizioni locali.

d) Coadiuvare e/o promuovere progetti di rete tra soggetti pubblici e privati che operano nel campo musicale e artistico e culturale stimolando la collaborazione territoriale e la commistione delle arti performative e non performative.

e) Porre in essere azioni volte al benessere personale in relazione alla musica e alla sua fruizione con particolare attenzione alla disabilità e alle categorie sociali più fragili (infanzia, terza età).

f) Promuovere e sostenere la ricerca scientifica in materia di musica, apprendimento e dinamiche sociali ad esse collegate.

g) Incentivare la fruizione della musica e la valorizzazione degli artisti locali attraverso la realizzazione di progetti di radiodiffusione o altre metodiche di fruizione musicale.

Art.4 - Attività

1. L'Associazione realizza le proprie finalità mediante la programmazione e la gestione di corsi di lezioni, seminari, convegni, conferenze, mostre, viaggi di studio e turistici, pubblicazioni, spettacoli, attività creative ed ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può aderire e federarsi ad associazioni analoghe nazionali ed internazionali mantenendo però la propria individualità e l'autonomia organizzativa ed amministrativa. L'Associazione può inoltre stipulare convenzioni o intese con altri soggetti culturali e sociali pubblici o privati e/o aderire alle relative iniziative.

3. L'Associazione può promuovere e organizzare interventi rivolti al benessere della persona attraverso lezioni, corsi, seminari, progetti e attività di musicoterapia, stimolazione cognitiva, e attività motoria connessa alla musica, in autonomia o in collaborazione con enti pubblici e/o privati del settore sociosanitario e di altri settori.

4. L'Associazione può costruire, gestire e sostenere progetti di ricerca, anche in collaborazione con istituti pubblici ed Università, in ambito sociale e sociosanitario con particolare attenzione all'apprendimento e al disagio. L'associazione può altresì partecipare a progetti di ricerca in campo nazionale ed internazionale in ambito musicale, artistico, sociale e sociosanitario in particolare.

5. L'Associazione può realizzare progetti di radiodiffusione anche valorizzando artisti e tradizioni locali, creando una propria radio a carattere prevalentemente musicale anche attraverso l'uso di nuove tecnologie digitali.

6. L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

7. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

recesso; la quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

5. Gli Associati si distinguono in:

Socio Ordinario: le persone che aderiscono a tempo indeterminato all'Associazione, impegnandosi a versare la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può chiedere ai soci ordinari il versamento di eventuali **quote aggiuntive** necessarie allo svolgimento di attività specifiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali e/o di fornire prestazioni gratuite.

Socio Sostenitore: le persone che prestano la loro opera, su incarico del Consiglio Direttivo, in attività di organizzazione e promozione associativa e le persone che sostengono economicamente l'Associazione. La quota associativa si intende assolta con la prestazione della loro attività e/o del loro sostegno economico.

Socio Onorario: tutti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, ovvero personalità italiane e straniere particolarmente distinte nel campo musicale e culturale a prescindere dall'attività esercitata, per le loro elevate doti morali e professionali. La qualifica di socio onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo; i soci onorari non versano la quota associativa.

Art.7 - Procedura di ammissione in qualità di socio Ordinario

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse dovrà redigere una domanda su apposito modulo specificando le proprie complete generalità ed impegnandosi:

- a) ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni;
- b) ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- c) a partecipare alla vita associativa;
- d) versare la quota associativa.

Gli Enti interessati a diventare soci, dovranno presentare richiesta all'associazione firmata dal proprio rappresentante.

2. La qualifica di socio verrà acquisita, in via provvisoria, all'atto stesso del versamento della quota associativa ed il nominativo verrà scritto nel libro degli associati.

3. Il Consiglio Direttivo, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, dovrà riunirsi per ratificare le richieste di ammissione a soci, comunicandole agli interessati e rendendole definitive con decorrenza dalla data di versamento della quota associativa e deliberare gli eventuali rigetti. Il Consiglio Direttivo dovrà decidere sui rigetti secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data della deliberazione ed avrà effetto dalla data di comunicazione all'associato. Contro di esso, l'interessato potrà proporre appello entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Collegio dei Revisori ovvero all'Organo di Controllo se nominato, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, che deciderà in via definitiva entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.13, c.1, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione tutelandone il nome;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa. Agli associati può essere richiesto il versamento di una quota addizionale di cui all'art.6 c.5, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo se nominato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto dovrà essere convocato il Collegio dei Revisori entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta di appello, all'appellante deve essere garantito in Collegio il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'esclusione ha effetto dalla data dell'annotazione del provvedimento nel libro degli associati da farsi a cura del Segretario; l'associato receduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui

all'art.30 del Codice del Terzo settore;

e) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. ⁽¹⁾

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e regolarmente iscritti nel libro degli associati entro il mese antecedente la data di convocazione dell'assemblea stessa.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse numero 3 (tre) deleghe per associato.

3. Il socio minorenne è rappresentato in Assemblea dal proprio genitore; un genitore può rappresentare in assemblea più figli associati all'associazione.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Collegio dei Revisori ovvero l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo o la modalità di collegamento, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno successivo a quello della prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare, che nomina il Segretario dell'Assemblea. La nomina del Se-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

gretario non è necessaria nei casi in cui l'Assemblea venga svolta alla presenza di un Notaio.

8. Gli interventi, riassunti sinteticamente e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a)** delineare gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b)** approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c)** approvare la situazione economico finanziario preventiva;
- d)** approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e)** approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f)** eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 9 (nove) membri, previa determinazione del numero dei consiglieri da eleggere;
- g)** eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo composto da un minimo di 1 (uno) ed un massimo di 3 (tre) membri, previa determinazione del numero dei componenti da eleggere, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore ovvero in ogni altro caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno in luogo del Collegio dei Revisori;
- h)** eleggere e revocare i membri del Collegio dei Revisori, se non nominato l'Organo di Controllo, composto da un minimo di 1 (uno) ed un massimo di 3 (tre) membri, previa determinazione del numero dei componenti da eleggere;
- i)** nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- j)** approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto;
- k)** deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l)** deliberare sull'acquisto, acquisizione e vendita di beni immobili;
- m)** deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale, nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione; a parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente dell'Associazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a)** deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b)** deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convoca-

zione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto; per gli associati minorenni, il voto viene espresso dal genitore che rappresenta il figlio in assemblea votando un numero di volte pari al numero di figli che rappresenta.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; nel caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga di modificare la metodologia di voto per una specifica Assemblea, ne darà comunicazione direttamente nella lettera di convocazione della stessa andando a specificare i criteri di voto, salvi i limiti di legge. Si procederà sempre a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e comunque in tutti i casi di votazioni riguardanti le persone. Nelle ipotesi di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 7 (sette) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Nell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali, ogni elettore esprimerà la propria preferenza con riferimento a tutti i componenti del Consiglio Direttivo andando, di conseguenza, ad esprimere 7 (sette) o 9 (nove) preferenze.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a liquidazione giudiziale, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi)



Indro Gualt

Indro Gualt

dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo o la modalità di collegamento, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato, è presente o, per dichiarazione del Presidente, è stato informato della riunione.

3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto; nelle ipotesi di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto dal Segretario, apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

a) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione ed al corretto funzionamento dell'Associazione;

b) redigere il bilancio di esercizio, sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere la situazione economico finanziaria previsionale, sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) redigere il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) redigere, sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere, l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione;

g) conferire e revocare l'incarico ai docenti ed agli altri collaboratori;

h) ratificare le domande di adesione all'Associazione decidendo sull'eventuale esclusione degli associati;

i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, compreso il regolamento per l'elezione delle cariche sociali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

j) decidere la quota associativa annuale ed il contributo spese di funziona-

mento, determinandone l'ammontare;

k) deliberare le spese ordinarie e straordinarie;

l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione, come stabilito dall'art. 15 del Codice del Terzo;

p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

q) eseguire le deliberazioni e le linee programmatiche approvate dall'Assemblea per quanto di sua competenza;

r) attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;

s) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare il buon andamento della vita dell'associazione e l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare, previa delibera del Consiglio Direttivo, e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo predisponendo l'ordine del giorno;

e) in sede di Assemblea, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente che ne assume le funzioni tutte. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

6. In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo elegge il nuovo Presidente per il restante periodo del triennio, scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo stesso andando a reintegrare il numero dei membri del Consiglio Direttivo così come previsto dal successivo art. 21 comma 2.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) mancanze accertate dall'Organo di Controllo qualora nominato;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 3, del presente Statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, nell'ordine di preferenza risultante dalla stessa. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - Il Segretario

1. Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'associazione, mantiene aggiornati i registri soci e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; cura la tenuta dell'archivio e coordina l'attività del personale volontario e dipendente.

Art.23 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

2. Il Tesoriere:

- a) è responsabile della contabilità generale delle entrate e delle uscite dell'Associazione;
- b) provvede al pagamento delle spese regolarmente documentate;
- c) fornisce i dati e contribuisce a redigere il bilancio d'esercizio e la situazione economico finanziaria preventiva, con relative relazioni da consegnare al Consiglio Direttivo per l'approvazione e successivamente al Collegio dei Revisori dei Conti o all'Organo di Controllo se nominato, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea;
- d) fornisce i dati e contribuisce a redigere il bilancio sociale quando previsto dalle norme;
- e) provvede alla custodia dei beni dell'associazione, dei quali redige ed aggiorna l'apposito libro inventari.

Art.24 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di Controllo, dovrà essere nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017, ed in tutti i casi in cui l'Assemblea lo ritiene necessario, in luogo del Collegio dei Revisori di cui all'articolo 26 del presente Statuto.

2. E' eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, ed è composto da un numero di membri che può variare da 1 (uno) a 3 (tre) secon-

do quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

3. L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

4. Nel caso di Organo pluripersonale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione e tenuto a cura dello stesso Organo di Controllo.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, e che devono essere scelti secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del Codice del Terzo Settore, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione tutelando gli interessi dei soci nell'attuazione delle delibere;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) vigilare sul legittimo funzionamento degli organi sociali, della attribuzione del potere di rappresentanza;

e) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

f) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

g) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;

h) tutelare gli interessi dei donatori in tema di contributi liberi, contributi "pubblici", contributi vincolati;

i) tutelare gli interessi della pubblica fede per la raccolta pubblica di fondi;

j) tutelare gli interessi dello Stato e di Enti Pubblici in caso di erogazione di servizi in convenzione oggetto di rendicontazione e nella concessione di agevolazioni fiscali;

k) tutelare gli interessi della collettività per servizi sociali erogati sul territorio ad integrazione di servizi pubblici;

l) tutto quanto previsto dall'art. 30, comma 6 del Codice del Terzo Settore.

2. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

determinati affari.

Art.26 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. E' eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, ed è composto da un numero di membri che può variare da 1 (uno) a 3 (tre), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni, ed i suoi membri possono essere rinominati e non potranno ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.

3. Il Collegio:

a) esercita il controllo contabile-amministrativo su tutti gli atti della gestione dell'Associazione;

b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) accerta, con verifiche periodiche trimestrali, la consistenza di cassa presso l'Istituto bancario tesoriere;

d) esamina i bilanci annuali proposti dal Tesoriere, sui quali esprime parere con apposita relazione all'Assemblea.

4. Qualora l'Associazione risulti obbligata alla nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ovvero intenda nominare l'Organo di Controllo anche se non obbligata, il Collegio dei Revisori dei Conti cesserà la sua attività.

Art.27 - L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione, che verrà nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, è formato da 1 (uno) membro, eletto dall'Assemblea ed iscritto al registro dei Revisori Legali dei Conti.

2. L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

3. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione e tenuto a cura dello stesso Organo di Revisione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'Organo di Revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. L'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo qualora nominato;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione qualora nominato;

g) il registro dei volontari.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative ed eventuali contributi per le spese di funzionamento dell'Associazione e/o quote addizionali necessarie allo svolgimento di attività specifiche;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore ed all'art. 4 comma 6 del presente Statuto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.31 – Esercizio sociale e Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale viene stabilito con inizio il 01 Settembre e termine il 31 Agosto di ogni anno.

2. Il Bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

3. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere deve fornire i dati necessari alla formazione del bilancio di esercizio, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione e successivamente dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

5. Il bilancio d'esercizio andrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti.

Art.32 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Tesoriere fornisce i dati necessari a redigere il Bilancio Sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea che pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.34 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. (1) ~~Dele: "informatà", adde: "uniformatà". Una postilla approvata per una parola cancellata.~~

